

Relazione illustrativa della proposta di legge

“Istituzione del Comune di Capolona Castiglion Fibocchi, per fusione dei comuni di Capolona e Castiglion Fibocchi”.

L'articolo 1 stabilisce l'istituzione del comune di Capolona Castiglion Fibocchi a decorrere dal 1° gennaio 2017, la contestuale estinzione dei comuni di Capolona e Castiglion Fibocchi e la decadenza degli organi dei comuni estinti, prevedendo in via transitoria che l'organo di revisione contabile sia quello in carica nel comune di Castiglion Fibocchi al momento dell'estinzione. Si stabilisce che il territorio del nuovo comune è costituito dai territori già appartenenti ai comuni di Capolona e Castiglion Fibocchi.

L'articolo 2 prevede la successione universale del nuovo comune di Capolona Castiglion Fibocchi nei beni e nei rapporti attivi e passivi dei comuni estinti, compreso il trasferimento del personale.

L'articolo 3 individua il commissario straordinario, nominato ai sensi della legislazione vigente, quale organo di governo del nuovo comune fino all'insediamento degli organi a seguito di elezioni.

L'articolo 4 stabilisce che entro il 31 dicembre 2016 i sindaci dei comuni di Capolona e Castiglion Fibocchi definiscono, d'intesa fra loro, l'organizzazione amministrativa provvisoria del nuovo comune e che in assenza di definizione o per quanto non disposto decide il commissario. E' previsto che la sede provvisoria del comune di Capolona Castiglion Fibocchi sia situata presso l'estinto comune di Capolona, salvo che lo statuto approvato dai consigli comunali prima dell'istituzione del nuovo ente disponga diversamente.

L'articolo 5 prevede, al fine di garantire la continuità amministrativa, che i regolamenti, gli atti amministrativi generali, i piani, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni estinti restano in vigore fino all'approvazione da parte del commissario o degli organi del nuovo comune, a seguito di elezioni, dei corrispondenti atti.

L'articolo 6 stabilisce che gli organi eletti del nuovo comune approvano entro sei mesi dall'elezione lo statuto del comune di Capolona Castiglion Fibocchi salvo che lo stesso non sia stato già approvato dai comuni di Capolona e Castiglion Fibocchi prima dell'estinzione; negli stessi termini è prevista l'approvazione del regolamento di funzionamento del consiglio.

L'articolo 7 prevede la possibilità di istituire municipi in conformità all'articolo 16 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

L'articolo 8 prevede che al nuovo comune spettino i contributi previsti dalla normativa statale per le fusioni e un contributo a valere sulle risorse regionali in conformità a quanto già previsto dall'articolo 64 della l.r. 68/2011. Detta disposizione non comporta oneri aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal citato articolo 64 della l.r. 68/2011 che trova copertura finanziaria all'articolo 106 bis della medesima legge regionale.

L'articolo 9 chiarisce che restano inalterati i benefici dei territori degli estinti comuni di Capolona e Castiglion Fibocchi già classificati montani dallo Stato e dalla Regione.

L'articolo 10 disciplina i rapporti derivanti dall'appartenenza del comune di Castiglion Fibocchi all'unione di comuni denominata “Unione dei Comuni del Pratomagno” ed individua in via transitoria norme a garanzia del buon funzionamento degli organi dell'unione di comuni e modalità

per l'individuazione delle funzioni che la medesima unione deve esercitare per il comune di Capolona Castiglion Fibocchi. Si individuano norme per garantire in via transitoria la continuità amministrativa fino al 31 agosto 2017 per le medesime funzioni esercitate rispettivamente dall'Unione dei Comuni del Pratomagno e dall'Unione dei Comuni del Casentino sulle parti di territorio degli estinti comuni di Castiglion Fibocchi e Capolona. Si dettano norme di salvaguardia per le obbligazioni assunte dai comuni di Capolona e Castiglion Fibocchi.

Il comma 18 disciplina l'esercizio delle funzioni conferite dalla Regione.

L'articolo 11 dispone sull'entrata in vigore della legge.